

# COMUNE DI MANDELA

## Città Metropolitana di Roma Capitale

### VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3	<b>OGGETTO: "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E FOTOTRAPPOLAGGIO"</b>
Del 24/02/2020	

L'anno duemilaventi il giorno 24 del mese di febbraio alle ore 14,30 e seg. nella Casa Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta straordinaria in prima convocazione a seguito di avvisi partecipati ai Signori Consiglieri a norma di legge.

Risultano presenti e assenti all'appello nominale:

#### PRESENTE - ASSENTE

PETTINELLI CLAUDIO	X	
FOLGORI MARCO	X	
LEONARDI GABRIELE	X	
DANTE MARCELLO	X	
PACETTI LUIGINO	X	
RESTANTE ANTONIO	X	
SARTORI GAETANO	X	
CITTADINI MATTEO		X
BASILI LUCA		X
LORI STEFANO		X
NOVELLI STEFANO	X	

Assegnati n. 11

In carica n. 11

Presenti n. 8

Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor PETTINELLI Claudio nella sua qualità di SINDACO
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Guido Mazzocco.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che si rende necessario provvedere con specifico provvedimento per dare attuazione alle prescrizioni normative in materia di quanto in oggetto ;

Ritenuto di poter provvedere in merito mediante l'approvazione dell'allegato atto di cui si condividono contenuti e finalità;

Visto il D.Lvo 267/200;

Visto il D.Lvo 152/2006;

Visto il D.Lvo 196/2003;

Visto il Reg.UE 679/2016;

Visto lo Statuto ;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il parere favorevole alla regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ex art 49 del d.lgs 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

### DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento ;
2. di dare atto che ogni provvedimento in contrasto con il presente atto si intende automaticamente integrato e sostituito dall'odierno deliberato;
3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione ad hoc resa stante l'urgenza di provvedere in merito.



# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E FOTOTRAPPOLAGGIO

## INDICE

### PREMESSA

### CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Finalità

Art. 4 – Principi applicabili al trattamento dei dati personali

### CAPO II - SOGGETTI

Art. 5 – Titolare

Art. 6 – Designati (responsabili interni) del trattamento dei dati personali

Art. 7 – Responsabili (esterni) del trattamento dei dati personali

Art. 8 – Incaricati del trattamento dei dati personali

Art. 9 - Soggetti esterni

### CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 11 – Conservazione dei dati personali

Art. 12 – Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

Art. 13 – Informativa

Art. 14 – Comunicazione e diffusione dei dati personali

Art. 15 – Utilizzo di particolari sistemi mobili

Art. 16 – Cessazione del trattamento dei dati personali

Art. 17 – Diritti dell'interessato

### CAPO IV – MISURE DI SICUREZZA

Art. 18 – Sicurezza dei dati personali

Art. 19 – Accesso alle centrali di controllo

Art. 20 – Accesso agli impianti e credenziali

### CAPO V – SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 21 – Sistema integrato di sorveglianza tra pubblico e privato

Il presente Regolamento è redatto a norma del:

1. Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n° 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, che modifica e integra il dlgs 196/2003 Codice nazionale sulla privacy";
2. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia", nonché il DL n. 51/2018 che recepisce la Direttiva Europea 680/2016, "Relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati".

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento, interamente o parzialmente automatizzato, dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio attivati nel territorio dell'Ente determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Reg. UE 2016/679, della Direttiva UE 2016/680, in osservanza delle disposizioni contenuti nel "decalogo" del 8 aprile 2010 dal Garante della Privacy.
2. L'installazione e l'attivazione degli impianti non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area sorvegliate, con apposita segnaletica come individuata dal Garante, e siano adottate idonee misure di sicurezza.
3. In particolare il presente Regolamento:
  - a. Disciplina utilizzo degli impianti di videosorveglianza fissi, mobili, di lettura targhe e fototrappole di proprietà dell'Ente o da esso gestiti;
  - b. Definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti;
  - c. Disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti.

4. Gli impianti:



- Per "Titolare del trattamento dei dati personali", il Legale Rappresentante dell'Ente pro tempore, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- g. Per "Responsabile del trattamento dei dati personali", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali formalmente nominata;
  - h. Per "Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza", la persona fisica o giuridica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo, o dal Responsabile del trattamento del Servizio di riferimenti, all'installazione, all'utilizzo ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza formalmente nominata;
  - i. Per "Autorizzati al trattamento", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile del trattamento dei dati personali formalmente nominate;
  - j. Per "interessato", la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
  - k. Per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - l. Per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - m. Per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  - n. Per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### **Art. 3 - Finalità**

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché dal Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e dalle altre disposizioni normative applicabili all'Ente in tema di sicurezza e presidio del territorio. In particolare, l'uso di questi impianti è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.

2. L'utilizzo degli impianti è finalizzato a:

- a. Attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio dell'amministrazione, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e s.m.i., delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del dlgs 267/2000;
- b. Prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado, di discarica di materiale e di sostanze pericolose o di abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle



## CAPO II SOGGETTI

### Art. 5 - Titolare

1. L'Ente, nella persona del legale rappresentante pro tempore, è Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente Regolamento, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti anche mediante l'utilizzo di questi impianti:
  - a. Definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
  - b. Effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
  - c. Nomina i Designati al trattamento dei dati impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
  - d. Nomina i Responsabili del trattamento dei dati personali impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
  - e. Detta le "Linee Guida" di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
  - f. Vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite;
  - g. Nello svolgimento delle attività pertinenti si avvale del supporto del Responsabile della protezione dei dati personali.

### Art. 6 – Designati al trattamento o responsabili interni del trattamento dei dati

1. La Responsabilità della gestione tecnica e manutenzione degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio sono affidati con decreto del legale rappresentante al Responsabile del Servizio di Polizia Locale o facente funzioni oppure al Servizio tecnico tramite apposita designazione.
2. Il Responsabile effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza e delle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.
4. Il Responsabile e il personale interno, se specificatamente incaricato e autorizzato, in relazione all'utilizzo degli impianti:
  - a. Adottano le misure e dispongono gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
  - b. Curano la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;



## CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente regolamento sono:
  - a. Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b. Raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
  - c. Esatti e, se necessario, aggiornati;
  - d. Trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti.
2. Gli impianti di cui al presente Regolamento consentono riprese video e foto a colori, diurne e notturne, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
3. Gli impianti di videosorveglianza sono sempre in funzione e registrano in maniera continuativa, mentre gli impianti di fototrappolaggio si innescano in modo autonomo a seguito di qualsiasi movimento di veicoli o esseri umani catturando immagini.
4. I segnali video e foto delle unità di ripresa sono inviati presso la sede comunale o data center individuato appositamente dove sono registrati su appositi server. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurato il cui accesso è protetto, riservato e consentito unicamente al personale formalmente e appositamente incaricato. L'impiego del sistema di videoregistrazione e foto è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

### Art. 11 - Conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica. Gli strumenti e i supporti elettronici utilizzati sono dotati dei sistemi di protezioni che garantiscono la tutela dei dati trattati.
2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
3. In tali casi dovrà essere informato il Responsabile del trattamento degli impianti di cui al presente Regolamento, che darà esplicita autorizzazione al soggetto di cui all'art. 6 ad operare per tale fine.

comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti formalmente incaricati e autorizzati a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dai Responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso è fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

#### **Art. 15 - Utilizzo di particolari sistemi mobili**

1. Per specifiche finalità gli operatori autorizzati o il Responsabile del trattamento di cui al presente Regolamento possono essere dotati di sistemi di microtelecamere per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza. L'utilizzo di tali sistemi, da parte degli operatori, dovrà essere disciplinato con specifiche disposizioni operative. Tali sistemi devono essere finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati.

2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

3. Spetta all'ufficiale di Polizia Giudiziaria che impiega direttamente il reparto operativo impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata al Responsabile.

4. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui alla Direttiva UE 2016/680 ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

#### **Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati personali**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono distrutti.

## CAPO IV MISURE DI SICUREZZA

### Art. 18 - Sicurezza dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del Reg. UE 2016/679, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente Regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 29 c. 2 della Direttiva UE 2016/680 il Titolare del trattamento, previa valutazione dei rischi, mette in atto misure volte a:
  - a. Vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature utilizzate per il trattamento («controllo dell'accesso alle attrezzature»);
  - b. Impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate («controllo dei supporti di dati»);
  - c. Impedire che i dati personali siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali conservati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione («controllo della conservazione»);
  - d. Impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato mediante attrezzature per la trasmissione di dati («controllo dell'utente»);
  - e. Garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato abbiano accesso solo ai dati personali cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso («controllo dell'accesso ai dati»);
  - f. Garantire la possibilità di verificare e accertare gli organismi ai quali siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i dati personali utilizzando attrezzature per la trasmissione di dati («controllo della trasmissione»);
  - g. Garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato, il momento della loro introduzione e la persona che l'ha effettuata («controllo dell'introduzione»);
  - h. Impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati in modo non autorizzato durante i trasferimenti di dati personali o il trasporto di supporti di dati («controllo del trasporto»);
  - i. Garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati («recupero»);
  - j. Garantire che le funzioni del sistema siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati («affidabilità») e che i dati personali conservati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema («integrità»).

### Art. 19 - Accesso alle centrali di controllo

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, presso il data center e le centrali di controllo ubicate presso l'Ente, nonché presso eventuali altre sedi collegate;
2. L'accesso alle centrali di controllo è consentito esclusivamente al Titolare, ai Responsabili e agli incaricati.



L'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei Responsabili da parte del Titolare;

b. La separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

4. In qualunque caso le modalità di trattamento dei dati dovranno essere conformi alle prescrizioni date dal Garante della protezione dei dati personali. Con specifico riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei Comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale per finalità di sicurezza urbana:

- a. L'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica sia configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo Ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'Ente;
- b. Un centro unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, in tale caso i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola Pubblica Amministrazione.

## **CAPO VI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

### **Art. 22 - Tutela**

1 In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente articolo 7.

## **CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 23 - Aggiornamento elenco impianti**

1. L'aggiornamento dell'elenco degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio è demandato al Responsabile della gestione tecnica degli impianti di cui al presente Regolamento, sulla base di provvedimenti che ne avallano la scelta.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, il Responsabile della gestione tecnica degli impianti segnala tempestivamente al Titolare del trattamento dati l'installazione e l'attivazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristiche o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

### **Art. 24 - Obblighi di preventivo esame**

1. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza e il presente Regolamento non devono essere sottoposti all'esame preventivo del Garante, essendo sufficiente che il trattamento

PARERE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI  
Allegato alla delibera C.C. n. 3/2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICO AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Muzi Massimiliano


MANDELA, 19/02/2020

Il presente verbale letto ed approvato viene così sottoscritto:

Il Sindaco  
Claudio Pettinelli  




Il Segretario Comunale  
Guido Mazzocco  


**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. n. 267/2000;
- Per il decorso dei 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.U. n. 267/2000

MANDELA .....

Il Segretario Comunale  
Guido Mazzocco

Comune di Mandela (RM)

Il sottoscritto Messo comunale certifica che

La presente delibera è stata affissa all'albo pretorio per giorni 15,

dal 26.2.2020 ..... al 12.3.2020 .....

MANDELA 26.2.2020 .....



Il Responsabile del Servizio Affissioni

